

altri soldati non ascritti alla classe di punizione. Ciò è ben naturale che si debba fare, come si sta facendo, ripeto, dal momento che l'assegnazione di costoro alla classe di punizione procede da una causa diversa, di quelle primitivamente contemplate dal regolamento di disciplina per tale assegnazione.

Le argomentazioni adunque addotte dall'onorevole Morana mi pare non reggano. Si tratta qui non di una legge, ma di un regolamento che il Governo può modificare ogni qual volta ne riconosca la necessità. È evidente che nel caso concreto bisogna modificarlo, e ciò sarà fatto nello stretto senso dell'equità. Or non mi pare che la Camera dovrebbe intervenire *a priori*, e sospendere una disposizione perfettamente legale, solo per il dubbio che il ministro possa far male. Quando l'anno venturo sarà dimostrato che io avrò fatto male, allora la Camera farà molto bene a richiamarmi al dovere, e dar mi biasimo. Ma *a priori* non mi parrebbe opportuno quest'atto di diffidenza, questa presunzione che un ministro debba proprio far male ciò che ancora non ha fatto; lasciatelo fare, e poi la Camera deciderà, come è nel suo pieno diritto.

PRESIDENTE. L'onorevole Morana ha presentato il seguente voto motivato:

« La Camera, mantenendo l'organico delle compagnie di disciplina, in base della legge organica del 1873, rimanda il capitolo alla Commissione per lo stanziamento della relativa somma. »

È dunque una proposta sospensiva.

DI SAN MARZANO, relatore. La Commissione non può accettare questa proposta, poichè dopo lunga discussione ammise lo stanziamento del Ministero.

Sull'altra questione poi, come di cosa estranea al bilancio, la Commissione non ha il compito di pronunciarsi.

MINISTRO PER LA GUERRA. Bisogna togliere un equivoco. La prima parte di quella proposta io l'accetto, cioè dove dice che si mantengano le compagnie di disciplina organizzate come prescrive la legge del 1873; non accetto però l'altra parte dove si impone di modificare il progetto di bilancio.

La legge del 1873 statuisce semplicemente che debbano essere istituite delle compagnie di disciplina, ma non fissa nè il numero di esse, nè perentoriamente chi debba esservi incorporato.

Per questo adunque accetto la prima parte dell'ordine del giorno, perchè in tali termini non può disapprovare il mio operato, anzi lo conferma: respingo invece la seconda perchè non s'accorda colle mie idee, coi miei propositi.

BERTOLÈ-VIALE. Io pregherei l'onorevole Morana a volere ritirare il suo ordine del giorno. Fo osservare

all'onorevole Morana ed alla Camera che l'approvazione di quest'ordine del giorno sarebbe un voto di biasimo al ministro, in quanto che si verrebbe a dichiarare che egli ha violata la legge. Ora io prego i miei onorevoli colleghi di considerare che questo non è. L'articolo 60 della legge sull'ordinamento dell'esercito dice chiaramente (mi permetta la Camera che ne dia lettura):

« Le compagnie di disciplina sono destinate ad incorporare i soldati dei vari corpi dell'esercito, che, o per condotta incorreggibile, o per colpe gravi o d'indole indecorosa, si rendono immeritevoli di militare in essi corpi.

« Art. 61. Il numero di tali compagnie è *indeterminato*, e dipende da quello dei soldati che vi vanno ascritti.

« Le compagnie stesse possono anche essere riunite in battaglioni.

« Gli ufficiali ed i graduati di truppa sono tratti dai vari corpi dell'esercito permanente, e sono classificati nell'arma di fanteria. »

Ora l'articolo 6 di questa stessa legge precisava chiaramente che il ministro non può fare variazioni ai quadri organici stabiliti colla legge 30 settembre 1873, la quale fissa per ogni arma e corpo il numero delle brigate, il numero dei reggimenti, il numero dei battaglioni, il numero delle compagnie, il numero delle batterie; ma quanto alle compagnie di disciplina, la Commissione d'allora, che riferì sull'ordinamento, volle lasciare, come era ragionevole, una latitudine al ministro, quella cioè di stabilire il numero di coteste compagnie a seconda della forza che si avrebbe da inquadrare in esse, giacchè sarebbe stato assurdo il fissarne *a priori* il numero in dieci o dodici, quando ne potevano occorrere quattro o cinque oppure diciotto o venti.

Dunque legalmente questa questione è perfettamente in regola, vale a dire che il ministro, sopprimendo due di tali compagnie di disciplina, non ha commesso violazione alcuna alla legge del 1873.

Coll'approvare invece l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Morana, si verrebbe a dire al ministro: voi avete violata la legge: perocchè la proposta dell'onorevole Morana mirerebbe appunto a che questa questione rimanga impregiudicata ed a richiedere un apposito progetto di legge speciale per attuarla.

Rimane ora ad esaminare la questione relativa all'applicazione dell'articolo 219 del Codice penale.

Detto articolo veramente si presta ad un'elasticità di interpretazione; ma, a mio modo di vedere, quando il ministro della guerra si rivolge all'avvocato generale militare, e gli domanda: se in base all'articolo 219 del Codice penale gli individui, i